

riunisce i Romani (Zonara). Misure prese per soddisfare il popolo e ricondurlo a Roma: pretendevasi ch' esistessero due difetti nella legge proposta sotto il consolato di C. Petilio Libone e di L. Papirio Mugillano dell' anno 428, perchè non si dessero i debitori insolventi in balia dei loro creditori; l' uno che questa legge non essendo che un plebiscito, non obbligasse punto i patrizii; l' altro che non essendo stata approvata dal senato, non fosse neppur obbligatoria pei plebei. Il primo di questi vizii non sembrava interamente tolto dalla legge proposta dai consoli P. Valerio e M. Orazio dopo la revocazione dei decemviri l' anno 306, per ordinare che i plebisciti fossero obbligatorii pel popolo: giacchè i patrizii non si credevano altrimenti compresi sotto il nome di popolo: il secondo difetto nasceva dall' antico diritto romano, giusta il quale veruna deliberazione del popolo avea vigore se non dopo la decisione del senato (Tito Livio l. I c. 17, Cicer. *pro Planc.* c. 3). Questi furono i due vizii ai quali s' intese di provvedere. Il dittatore Ortensio propone una legge che ordina che quanto sarà decretato nell' assemblea del popolo obbligherà tutti i Romani; nome generico, che comprendeva generalmente i patrizii e i plebei (Plin. l. XVI c. 10, Aulo Gellio l. XV c. 27). Il tribuno Menio propone altra legge per ordinar che il senato, avanti i comizii, desse la previa sua approvazione a tutto ciò che potesse venire statuito dal popolo (Cicerone in *Bruto* c. 14; Nonio Marcello cap. 2. *verb. suggillare*). Tito Livio riporta male a proposito queste due leggi alla dittatura di Q. Publilio Filone dell' anno 415. Vi furono pure altre due leggi proposte sotto la dittatura di Ortensio; l' una e la più importante dai tribuni del popolo per dar la libertà a tutti i cittadini ch' erano stati consegnati ai loro creditori (Dion. di Alicarn. in *excerpt. Fales.* p. 539); l' altra dallo stesso Ortensio, per porre i giorni di mercato nel novero dei giorni fasti, acciocchè il popolo che recavasi ad esso dalla campagna, potesse accudire nello stesso tempo alle proprie faccende, impiegasse un tempo minore, e non fosse così esposto come lo era stato per l' innanzi, a contrarre dei debiti (Macrob. l. I Saturnali c. 16). Questi regolamenti cal-